

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 209

presentata dai Consiglieri regionali
MANDAS - CIUSA - SOLINAS Alessandro - LI GIOI - SERRA - MATTA

il 27 maggio 2026

Programma regionale per promuovere l'istituzione delle strade scolastiche e la sicurezza degli accessi
agli istituti scolastici

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rafforzare, attraverso strumenti regionali stabili e dedicati, la sicurezza della circolazione in prossimità degli istituti scolastici ubicati nel territorio regionale, con priorità per quelli frequentati dagli studenti delle fasce di età più giovani. In numerosi contesti urbani e periurbani persistono infatti condizioni di criticità legate alla velocità dei veicoli, alla sosta irregolare, alla discontinuità dei percorsi pedonali, alla scarsa visibilità degli attraversamenti e alla inadeguata protezione delle fermate del trasporto pubblico.

La presente iniziativa legislativa si colloca in un'ottica integrata che, oltre alla sicurezza stradale, persegue obiettivi più ampi di miglioramento della qualità della vita nei contesti scolastici e urbani. In particolare, la proposta è finalizzata a favorire migliori condizioni viabilistiche, la riduzione dell'inquinamento acustico, derivante dal traffico veicolare e dall'uso improprio dei dispositivi acustici, soprattutto negli orari di ingresso e di uscita scolastica, e dell'inquinamento atmosferico, nonché a promuovere forme di mobilità sostenibile e attiva. In tale direzione, viene incentivato lo sviluppo della mobilità sostenibile, in coerenza con le migliori pratiche nazionali ed europee in materia di pianificazione urbana sostenibile, attraverso il potenziamento degli spostamenti a piedi e con velocipede, anche quale occasione di maggiore socializzazione e autonomia per gli studenti.

La Regione non interviene sulla disciplina generale della circolazione stradale, riservata alla competenza statale, né si sostituisce alle attribuzioni proprie dei comuni e degli altri enti proprietari delle strade. L'obiettivo della presente proposta è piuttosto quello di affiancare e sostenere tali soggetti mediante un quadro organico di programmazione, indirizzo e finanziamento, in grado di rendere più efficace, coordinata e omogenea l'azione sul territorio regionale.

A tal fine, la proposta istituisce il Programma regionale "Strade scolastiche Sardegna", quale strumento triennale di programmazione strategica, coordinamento e allocazione delle risorse per gli interventi, cui si affianca un apposito Fondo regionale destinato a sostenere, in modo strutturato, sia la fase progettuale sia la realizzazione delle opere tese all'istituzione o potenziamento delle cosiddette Strade scolastiche di cui all'articolo 3, comma 58-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada). Le summenzionate risorse saranno pertanto indirizzate a interventi di messa in sicurezza degli accessi scolastici, alla riqualificazione degli attraversamenti, al miglioramento della rete pedonale e ciclabile, anche mediante la realizzazione di connessioni funzionali e integrate con le medesime strade scolastiche, nonché alla riorganizzazione della sosta e alla protezione delle fermate del trasporto pubblico.

Elemento qualificante dell'iniziativa è il coinvolgimento diretto dei comuni, chiamati a predisporre strumenti di pianificazione locale che individuino le criticità e definiscano le priorità di intervento. In tale ambito, la proposta prefigura l'introduzione di criteri premiali nell'assegnazione delle risorse a favore degli enti che assicurino un adeguato coordinamento tra i propri strumenti di pianificazione, in particolare il Piano urbano del traffico (PUT), il Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) nonché il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), ove previsti e gli interventi sulle strade scolastiche, promuovendo una visione integrata e coerente della mobilità urbana.

Particolare rilievo è, dunque, attribuito alla promozione di una rete integrata della mobilità scolastica sostenibile, attraverso il rafforzamento delle interconnessioni tra percorsi ciclopedonali, piste ciclabili e strade scolastiche, così da favorire soluzioni di mobilità alternative all'uso del mezzo privato e contribuire alla progressiva riduzione del traffico veicolare nelle aree prossime agli istituti.

La proposta prevede, infine, strumenti di coordinamento interistituzionale, azioni di supporto agli enti locali e attività di monitoraggio, con l'obiettivo di verificare l'efficacia delle misure adottate e garantire una costante rendicontazione al Consiglio regionale.

Sotto il profilo finanziario, è autorizzata una spesa pluriennale iniziale pari a euro 3.000.000 annui per il triennio 2026-2028. Tale stanziamento consente l'avvio di un programma organico e immediatamente operativo, con possibilità di successivo rifinanziamento, in coerenza con gli obiettivi di sicurezza, sostenibilità e coesione territoriale perseguiti dalla presente legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove interventi volti alla realizzazione e al potenziamento delle strade scolastiche, quali strumenti finalizzati alla riduzione del rischio di incidentalità nelle aree limitrofe agli edifici scolastici situati nel territorio regionale, con particolare priorità per quelli frequentati dagli studenti delle fasce di età più giovani e per i principali percorsi di accesso agli stessi.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico nelle aree di accesso ai plessi;
- b) migliorare l'organizzazione degli spazi scolastici e la sicurezza della circolazione;
- c) ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico, soprattutto negli orari di ingresso e uscita scolastica;
- d) promuovere la mobilità sostenibile;
- e) favorire la socializzazione e l'autonomia degli studenti;
- f) sostenere gli enti locali nella programmazione e realizzazione degli interventi;
- g) rafforzare il coordinamento istituzionale e il monitoraggio.

Art. 2

Programma regionale "Scuole sicure Sardegna"

1. È istituito il Programma regionale "Strade scolastiche Sardegna", quale strumento triennale di programmazione strategica, coordinamento operativo e allocazione delle risorse destinate all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza degli accessi scolastici e alla mobilità degli studenti.

2. Il Programma costituisce il quadro unitario di riferimento per la pianificazione degli interventi sul territorio regionale e assicura il raccordo tra Regione, enti locali, enti proprietari o gestori delle infrastrutture viarie, nonché istituzioni scolastiche e soggetti gestori del trasporto pubblico locale.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, approva il Programma, definendo in particolare:

- a) gli obiettivi strategici e operativi in materia di sicurezza degli accessi scolastici e di mobilità scolastica;
- b) le priorità di intervento, con riferimento ai diversi livelli di istruzione e alle condizioni di maggiore vulnerabilità;
- c) i criteri di individuazione e selezione degli interventi da finanziare, anche in relazione al livello di rischio e alla rilevanza territoriale;
- d) gli standard minimi di sicurezza da garantire in prossimità degli edifici scolastici e lungo i principali percorsi di accesso;
- e) i criteri di integrazione tra gli interventi infrastrutturali e le reti della mobilità sostenibile, inclusa la connessione tra percorsi ciclopedonali, piste ciclabili e strade scolastiche;
- f) le modalità di riparto e assegnazione delle risorse del Fondo regionale di cui all'articolo 3;
- g) le modalità di monitoraggio, controllo e valutazione dell'efficacia degli interventi;
- h) le forme di coordinamento interistituzionale e di supporto tecnico ai comuni, anche mediante strutture regionali competenti.

4. Il Programma individua, altresì, gli ambiti territoriali prioritari di intervento sulla base di indicatori oggettivi di rischio, tra cui la densità di traffico, la presenza di criticità infrastrutturali, la localizzazione dei plessi scolastici e l'incidentalità pregressa.

5. Il Programma è aggiornato con cadenza annuale dalla Giunta regionale, anche al fine di adeguarne i contenuti all'evoluzione delle esigenze territoriali e allo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Art. 3

Fondo regionale per la sicurezza degli accessi scolastici

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è istituito il Fondo regionale per la sicurezza degli accessi scolastici e della mobilità scolastica.

2. Il Fondo è istituito per il finanziamento degli interventi infrastrutturali finalizzati all'istituzione e al potenziamento delle strade scolastiche,

ai sensi dell'articolo 3, comma 58-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), al fine di garantire la sicurezza e l'accessibilità degli accessi agli edifici scolastici e dei relativi percorsi di collegamento, nonché per la copertura delle attività tecniche e progettuali strettamente connesse e strumentali alla loro realizzazione. Nei limiti e secondo le modalità definite dal Programma regionale di cui all'articolo 2, il Fondo può, altresì, sostenere le attività preliminari e di supporto necessarie alla cantierabilità degli interventi, ivi compresi la progettazione, gli studi di fattibilità, il monitoraggio e le azioni di accompagnamento tecnico-amministrativo.

3. Possono accedere al Fondo i comuni, singoli o associati, le Città metropolitane di Cagliari e di Sassari, le Province e gli altri enti pubblici competenti in materia di viabilità o gestione delle infrastrutture stradali interessate, previa intesa con il comune territorialmente competente.

4. Il contributo regionale è concesso fino al 70 per cento della spesa ammissibile e può essere elevato fino al 90 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente stanziata è, comunque, destinata al finanziamento delle attività di progettazione e delle fasi preliminari necessarie alla realizzazione degli interventi.

Art. 4

Interventi finanziabili

1. Sono ammessi al finanziamento gli interventi localizzati in prossimità degli edifici scolastici e lungo i relativi percorsi di accesso, finalizzati all'istituzione e al potenziamento delle cosiddette strade scolastiche di cui all'articolo 3, comma 2, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e ridurre i rischi per gli utenti vulnerabili della strada.

2. Sono finanziabili tutti gli interventi volti alla realizzazione o potenziamento delle strade scolastiche, quali la regolazione del traffico, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, nonché la realizzazione o l'adeguamento di marciapiedi e percorsi pedonali e ciclabili, comprensivi dei raccordi con le fermate del trasporto pubblico locale e con la rete della mobilità sostenibile a servizio dei plessi scolastici, nonché gli

interventi di riordino della sosta e la messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale.

3. Possono, inoltre, essere finanziati la realizzazione e il potenziamento della segnaletica stradale verticale, orizzontale e luminosa ad alta visibilità, l'installazione di dispositivi e sistemi intelligenti di regolazione e prevenzione del rischio, anche con funzione di presidio degli accessi scolastici negli orari di entrata e uscita, nonché le attività di rilievo e progettazione, la predisposizione dei Piani comunali di cui all'articolo 5 e i progetti sperimentali di gestione dei flussi in ambito scolastico.

Art. 5

Piani comunali degli accessi scolastici e della mobilità scolastica

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i comuni adottano il Piano comunale degli accessi scolastici e della mobilità scolastica, quale strumento di programmazione e supporto operativo degli interventi.

2. Il Piano costituisce la base tecnica per l'individuazione delle condizioni di sicurezza in prossimità degli edifici scolastici e lungo i relativi percorsi di accesso e, a tal fine, provvede al censimento dei plessi scolastici, all'analisi delle criticità viabilistiche, alla classificazione del livello di rischio e alla individuazione degli interventi prioritari, comprese le misure di regolazione degli accessi negli orari di ingresso e uscita.

3. Il Piano tiene, altresì, conto delle connessioni con la rete della mobilità sostenibile e con le strade scolastiche già esistenti, nonché dell'integrazione con gli strumenti di pianificazione locale in materia di viabilità e accessibilità, ove previsti.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, approva le linee guida per la sua redazione, prevedendo modalità semplificate per i comuni di minore dimensione demografica. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali, è riconosciuta priorità ai comuni che integrano il suddetto Piano con il Piano urbano del traffico, con il Piano urbano della mobilità sostenibile e con il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ove previsti.

Art. 6

Criteri di priorità

1. Nella concessione dei finanziamenti, il Programma regionale attribuisce priorità agli interventi che presentano le maggiori criticità sotto il profilo della sicurezza stradale in ambito scolastico, con particolare riferimento ai contesti caratterizzati da elevata intensità di traffico, attraversamenti non adeguatamente sicuri, assenza di percorsi pedonali protetti, presenza di fermate del trasporto pubblico locale in prossimità dei plessi scolastici, nonché situazioni di incidentalità documentata o ricorrente.

2. È, altresì, valorizzata la capacità degli interventi di integrarsi con la rete della mobilità sostenibile, il livello di cantierabilità, la presenza di cofinanziamento e la realizzazione in forma associata tra più comuni.

Art. 7

Coordinamento interistituzionale

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi enti competenti ogniqualvolta gli interventi riguardino infrastrutture non interamente nella disponibilità comunale.

2. A tal fine, su iniziativa del comune interessato, è attivato un tavolo tecnico con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture, convocato entro trenta giorni, allo scopo di definire soluzioni progettuali condivise e modalità attuative semplificate.

Art. 8

Azioni complementari di prevenzione

1. Nell'ambito del Programma regionale possono essere finanziate anche azioni complementari volte a rafforzare la sicurezza negli accessi scolastici, quali il presidio degli stessi negli orari di entrata e uscita, iniziative formative rivolte alla polizia locale e campagne di sensibilizzazione rivolte alla comunità scolastica e ai cittadini.

2. Possono, altresì, essere sostenute forme di gestione associata dei servizi nei comuni

di minore dimensione, al fine di garantirne l'efficacia operativa.

Art. 9

Sistema di monitoraggio regionale

1. La Regione, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, istituisce un sistema di monitoraggio volto a verificare l'attuazione degli interventi finanziati e l'evoluzione delle condizioni di sicurezza in prossimità degli edifici scolastici, attraverso la raccolta e l'aggiornamento continuo dei dati relativi ai plessi scolastici interessati, alle criticità rilevate e agli interventi realizzati, al fine di assicurare una base informativa omogenea e consultabile.

2. Le informazioni acquisite sono utilizzate per la valutazione dell'efficacia delle misure adottate e per orientare la programmazione degli interventi futuri.

Art. 10

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sugli effetti degli interventi finanziati, dando conto degli interventi realizzati e in corso, delle risorse impiegate e della loro distribuzione territoriale, dei risultati conseguiti in termini di miglioramento della sicurezza degli accessi scolastici e delle principali criticità emerse nella fase attuativa.

Art. 11

Norma Finanziaria

1 Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 9.000.000 euro per il triennio 2026–2028, ripartita in 3.000.000 euro per ciascun anno, cui si provvede mediante le risorse del bilancio regionale nell'ambito delle missioni e dei programmi coerenti con le finalità della legge; la Giunta regionale è autorizzata a adottare le conseguenti variazioni di bilancio.

in aumento

missione 08 - programma 01 - titolo 2		
2026	euro	3.000.000
2027	euro	3.000.000
2028	euro	3.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)		
2026	euro	3.000.000
2027	euro	3.000.000
2028	euro	3.000.000

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).